

Congedi e permessi per la cura dei portatori di handicap

LEGGE 104/1992 e Dlgs 151/2001 art. 42

DEFINIZIONI

Portatore di handicap è colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

L'handicap assume connotazione di **gravità** (art. 3, comma 3, legge 104/92) se la minorazione, singola o plurima, ha ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.

SOGGETTI INTERESSATI ALLA L. 104/1992:

1. Cittadini italiani residenti in Italia
2. Cittadini dell'Unione Europea
3. Cittadini stranieri e gli apolidi
4. Cittadini extra-comunitari regolarmente residenti in Italia e titolari di un permesso di soggiorno (L. 388/2000, art.80 c.12)

AGEVOLAZIONI A BENEFICIO DI:

1. Figli
2. Parenti o affini entro il 3° grado (cognati e suoceri)
3. Coniuge
4. Se stessi

FINALITA':

- assistenza ed integrazione sociale
- prevenzione, cura e riabilitazione
- rimozione delle condizioni invalidanti per una massima autonomia possibile
- partecipazione alla vita collettiva
- realizzazione dei diritti civili, politici e patrimoniali

REQUISITI:

- A. essere **lavoratori dipendenti, pubblici o privati**, anche con contratto a tempo determinato, (ammesso il rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l'Inps.
- B. che la **persona** che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in **situazione di handicap grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge 104/92** riconosciuta dall'apposita commissione della ASL (handicap grave art. 4, comma 1 L. 104/92). A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell'Inps. (Circ. 162/93, punto 1 , Circ. 80/95, punto 1 ,circ. 32/2006 , circ. 131/2009).
- C. non ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

ACCERTAMENTO HANDICAP GRAVE

La domanda va inoltrata dalla persona interessata alla ASL affinché venga fatto un accertamento presso le Commissioni Mediche della ASL integrate da un operatore specialista della patologia.

Dopo 90 GIORNI (L.423/1993) viene fatto un accertamento da parte del medico specialista nella patologia denunciata. (entro 180 GIORNI dalla domanda).

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di handicap grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L. 104/92) entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato è ammesso a presentare un certificato rilasciato da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la ASL, che attesti la situazione di gravità (d.l. n. 324/1993 convertito in legge n. 423/1993 - circ. n. 32/2006).

La certificazione provvisoria rilasciata dalla Commissione ASL ai sensi dell'articolo 4 della L. 104/92 può essere presa in considerazione anche prima dei 90 giorni dalla domanda di riconoscimento di handicap grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria potrà essere considerata utile anche solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla domanda alla Commissione Medica Integrata, infatti l'accertamento dell'handicap dei malati oncologici subisce un iter accelerato (accertamento entro 15 giorni dalla domanda, efficacia immediata - L. 80/del 9.3.2006 - msg. n. 8151/2007. Qualora il provvedimento definitivo non sia di handicap grave si procederà al recupero dei permessi retribuiti/fruiti.

DURATA DELLA CERTIFICAZIONE PROVVISORIA

La certificazione provvisoria avrà efficacia fino all'accertamento definitivo circ. 53/2008 punto 5.

Ai fini della concessione dei permessi, il lavoratore dovrà allegare alla domanda:

- copia della ricevuta della domanda presentata alla Commissione Medica Integrata e solo se tale istanza sia stata presentata almeno 90 giorni prima, potrà essere presa in considerazione la certificazione provvisoria;
- dichiarazione liberatoria, in caso di certificazione provvisoria, nella quale il lavoratore si impegna alla restituzione delle prestazioni che, risultassero indebite alla fine del procedimento circ. 32/2006 punto 3 - circ. 53/2008 punto 5.

Se la richiesta dei permessi viene effettuata prima che siano trascorsi 90 giorni dalla data della richiesta per il riconoscimento dell'handicap grave, la domanda per la fruizione dei permessi sarà respinta con l'annotazione che potrà essere riesaminata solo alla luce del provvedimento definitivo di riconoscimento dell'handicap grave.

- Qualora il provvedimento definitivo non riconosca la gravità dell'handicap, si procederà al recupero delle prestazioni erogate in quanto divenute indebite circ. 32/2006;
- Qualora il provvedimento definitivo riconosca la situazione di gravità, si potrà riesaminare la richiesta e procedere ad accogliere la prima domanda a suo tempo respinta.

La Commissione certifica dunque uno “status” che può dare diritto a:

- Assistenza
- Integrazione scolastica
- Formazione professionale
- Inserimento ed integrazione sociale
- Integrazione lavorativa
- Libera circolazione
- Accesso all'informazione e alla comunicazione
- Mobilità e trasporti
- Diritto al voto
- Alloggi

Per se stessi e per i famigliari (ex art.33 l.104/1992)

1.PERMESSI MENSILI E GIORNALIERI (ART. 33 LEGGE 104/1992)

A) PERMESSO MENSILE DI TRE GIORNI

Tale permesso viene concesso per l'assistenza:

- a. Figli dalla nascita
- b. Parenti ed affini entro il 3° grado (genitori anche adottivi o affidatari)

- c. Coniugi
- d. Se stessi

A CHI SPETTA:

lavoratori / lavoratrici dipendenti pubblici e privati (anche a tempo determinato)

A CHI NON SPETTA:

- ai lavoratori / lavoratrici a domicilio (Circ. 80/95, punto 4);
- agli addetti/e ai lavori domestici e familiari (Circ. 80/95, punto 4);
- ai lavoratori agricoli a tempo determinato occupati a giornata, né per se stessi né in qualità di genitori o familiari circ. 133 /2000 punto 3.3 CON RAPPORTO DI LAVORO INFERIORE AI 26 GIORNI AL MESE;
- ai lavoratori autonomi
- ai lavoratori parasubordinati

DECORRENZA DEI BENEFICI:

Dall'accoglimento della domanda

DIVERSA DECORRENZA DEL BENEFICIO RISPETTO ALLA DATA DELL'ATTESTATO

In tutti i casi in cui la formulazione della diagnosi da parte della Commissione considera l'handicap grave senza dubbio esistente da data anteriore a quella di presentazione della domanda di riconoscimento all'ASL, il beneficio decorrerà dalla data anteriore a quella dell'accertamento dell'handicap grave

LA DOMANDA

La domanda deve essere presentata all'INPS e in copia (protocollata e siglata dall'INPS) al datore di lavoro, su modello predisposto, corredata dalla documentazione necessaria. La domanda può essere presentata anche tramite PEC.

La domanda darà luogo al provvedimento di accoglimento o di reiezione che verrà inviato al lavoratore /lavoratrice e al datore di lavoro.

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione, non scade alla fine dell'anno solare, non deve essere rinnovata annualmente allo scadere dei 12 mesi di validità (circ. 53/2008 punto 4), dovrà essere completa delle previste dichiarazioni di responsabilità e, entro 30 giorni dal cambiamento, il richiedente i permessi dovrà comunicare le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta (circ. 53/2008 punto 4).

La domanda va ripresentata solo in caso di riconoscimento temporaneo della disabilità grave.

Ai fini della concedibilità dei permessi, il lavoratore dovrà autocertificare nella domanda:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di handicap grave salvo che la presenza del familiare non sia esplicitamente richiesta dalla struttura sanitaria;

- la revisione del giudizio di gravità dell'handicap da parte della Commissione ASL;
- le modifiche ai permessi richiesti. E' possibile che, ad esempio, il padre utilizzi i permessi mensili mentre la madre è in congedo di maternità o in congedo parentale. Non è invece possibile al padre fruirne se la madre sta già fruendo del prolungamento del congedo parentale poiché si tratterebbe di due istituti con la stessa finalità, cioè l'assistenza al figlio disabile).

E' inoltre possibile che un genitore utilizzi i permessi mensili o i riposi orari giornalieri mentre l'altro genitore fruisce del congedo biennale retribuito **purché non negli stessi giorni**. Ogni domanda vale per un solo soggetto in situazione di disabilità grave.

B) ASSISTENZA PER PERIODI INFERIORI AD UN MESE

A parere dell'INPS (circ. n. 128/2003) e del Ministero competente se l'assistenza a persona disabile viene prestata non abitualmente:

spetta **1GIORNO** di permesso retribuito ogni 10 giorni di assistenza continuativa (con 19 giorni di assistenza si matura sempre 1 giorno). In tal modo viene data la possibilità ad un altro familiare di usufruire dei permessi retribuiti in sostituzione del "titolare".

2.PERMESSI PER FIGLI MINORI DISABILI FINO AI 8 ANNI DI ETA' (art. 3 del d.lgs. 119 del 18 luglio 2011 e 33 comma 1 del d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151)

I genitori lavoratori dipendenti di figli minorenni in situazione di disabilità grave, conviventi o non, anche adottivi o affidatari, possono fruire:

A) **Prolungamento del congedo parentale (ex astensione facoltativa)**, fino agli 8 anni di età del bambino con disabilità grave per una durata complessiva di 36 mesi con diritto, per tutto il periodo, alla indennità pari al 30% della retribuzione. Non vi è più obbligo di fruire del congedo parentale prima di godere del suo prolungamento. I due genitori hanno complessivamente 36 mesi di congedo (circ. 110 del 24 luglio 2012)

B) **Riposi orari retribuiti**, fino ai tre anni di età del bambino rapportati all'orario giornaliero di lavoro (**2 ore di permesso giornaliero** per orario pari o superiore a 6 ore, **1 ora negli altri casi**) (circ. n. 291/1995). Si precisa che, ai sensi del comma 2 dell'art. 33 in esame, il genitore può comunque chiedere di fruire del permesso di due ore giornaliere in luogo del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro) sia per i primi 6 mesi previsti dal D.lgs. n. 151/2001 che per il periodo di prolungamento di questo (fino ai tre anni) (circ. n. 80/1995, p. 2.).

Nel mese in cui uno o entrambi i genitori abbiano fruito, anche alternativamente, del prolungamento del congedo parentale o delle due ore di riposo giornaliero, gli altri parenti o affini aventi diritto non potranno beneficiare per lo stesso soggetto in situazione di disabilità grave dei giorni di permesso mensili.

Inoltre i genitori hanno il diritto di :

- scegliere la sede di lavoro più vicina
- non possono essere trasferiti ad altra sede senza il loro consenso.

NON sono fruibili CONTEMPORANEAMENTE i permessi ex lege 104/1992 ed i riposi giornalieri previsti entro il primo anno di vita del bambino a meno che non vi sia necessità di cure certificate che non possano essere garantite durante le sole ore di allattamento. (msg..11784/2007).

c) **Congedo biennale retribuito** (congedo straordinario di due anni art.42 comma 5 d. lgs. 151/2001) è riconosciuto alla madre lavoratrice o al padre lavoratore, alternativamente tra loro. E' fruibile in misura continuativa o frazionata per un periodo complessivo non superiore ai due anni. L'INPS (msg. 22912/2007) ha riconosciuto che il congedo straordinario può essere concesso ad un genitore nello stesso periodo in cui l'altro fruisca del congedo di maternità o del congedo parentale per il medesimo figlio. I tre giorni ex art. 33 l.104/1992 possono essere fruiti nello stesso mese in cui l'altro genitore è in congedo straordinario (non per la stessa giornata per lo stesso disabile circ. 53/2008). Il congedo è frazionabile anche a giorni. Durante il congedo non si maturano ferie, anzianità, tredicesima mensilità e TFR. Mentre l'indennità è pari all'ultima retribuzione (comprensiva ratei tredicesima, gratifiche, premi). (Circ. 32 del 06 marzo 2012)

3. GENITORE CON FIGLI (DISABILI E NON) DI ETA' TRA 0 E 3 ANNI CON POSSIBILITA' DI CUMULARE I PERMESSI ORARI (Art. 33 legge n. 104/1992 e art. 42 comma 5 del d.lgs. n. 151/2001)

Solo in caso di figlio disabile e contemporanea presenza di un figlio non portatore di handicap, è possibile cumulare da parte del medesimo genitore sia il permesso orario concesso per assistere il figlio di età inferiore ai 3 anni portatore di handicap e sia dei permessi orari giornalieri ("allattamento") per accudire il figlio non portatore di handicap (circolare n.128 del 2003).

Ciò anche nel caso in cui il lavoratore/lavoratrice disabile fruitore per se stesso dei permessi orari sia anche genitore di un bambino per il quale spettano i permessi per allattamento (circolare 128 del 11 luglio 2003).

Quanto spetta:

- I permessi **presi a ore** (assimilati ai permessi per allattamento Circ. 162/93 punto 1, 8° capoverso) saranno indennizzati sulla base della **retribuzione effettivamente corrisposta**;
- Quelli concessi a titolo di **prolungamento dell'astensione facoltativa** fino al 3° anno di vita del bambino saranno indennizzati **al 30% della retribuzione effettivamente corrisposta o convenzionale** se appartenenti a categorie di lavoratori che hanno diritto all'indennità per congedo parentale sulla base di retribuzioni convenzionali.

Contribuzione:

Accredito Figurativo completo al 100% della retribuzione in caso di prolungamento del congedo parentale.

Accredito figurativo pari al 200% dell'assegno sociale per i permessi orari.

Sono computati, entrambi i periodi, nell'anzianità di servizio ma si devono escludere al fine della maturazione delle ferie, 13° mensilità o gratifica natalizia.

4. PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER I FIGLI DAI 3 AI 18 ANNI (Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992)

Viene riconosciuto un permesso retribuito di:

3GIORNI AL MESE

-anche consecutivi

- frazionabili in 6 mezze giornate

Possono essere frazionate anche in ore nel limite delle 18 ore mensili (vedi combinato disposto art. 33, comma 3, della legge n. 104/92 e art. 42, comma 2, del decreto legislativo n. 151/2001 come modificati nell'art. 24 della legge n. 183/2010). Circ. INPS 100 del 24/07/2012

REQUISITI:

- non è richiesta convivenza
- non è richiesto ricovero a tempo pieno in un istituto

BENEFICIARI:

1. genitori
2. parente o affine entro il 3° grado se:
 - lavoratore dipendente
 - assiste il minore con continuità ed esclusività
 - non vi siano né padre né madre o questi comunque non siano in grado di provvedere all'assistenza del figlio

I GIORNI DI PERMESSO NON FRUITI IN UN MESE, **NON** POSSONO ESSERE CUMULATI CON QUELLI SPETTANTI IL MESE SUCCESSIVO (INPS 18 dicembre 2002).

I GIORNI SONO SEMPRE COMPLESSIVAMENTE 3 ANCHE SE I GENTORI SONO ENTRAMBI LAVORATORI DIPENDENTI.

- I giorni possono anche coincidere tra i genitori (esempio: madre il lunedì e martedì; padre il martedì), pur non potendo mai superare il numero dei tre giorni. (Circ. 133/2000 punto 2.2.3– Circ. 128/2003 punto 9)

I giorni di permesso possono essere richiesti anche durante i periodi di normale congedo parentale (astensione facoltativa) o di congedo per malattia del figlio fruiti dall'altro genitore (art. 42 comma 4 d.lgs. 151/2001).

In caso di PART TIME VERTICALE (esempio una settimana lavorativa ed una no) le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte. (ad esempio $27:3=x:8$)

5. PERMESSO MENSILE DI 3 GIORNI PER GENITORI/FAMILIARI DI MAGGIORENNI CON HANDICAP (Art. 3 e art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 24 legge n. 183/2010)

Viene riconosciuto un permesso retribuito di 3 GIORNI AL MESE

- anche consecutivi
- frazionabili in 6 mezze giornate
- frazionabile in ore (18 ore mensili massime)

BENEFICIARI

Possono beneficiare del permesso:

- Genitori, anche adottivi, o affidatari di figli maggiorenni con handicap in situazioni di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati
- Parenti o affini entro il 3 ° grado, coniuge di soggetti con handicap in situazioni di gravità, non ricoverati a tempo pieno presso istituti specializzati
- NON è più richiesta la CONVIVENZA
- NON è più richiesta la continuativa ed esclusività dell'assistenza del familiare (Circ. INPS 3 dicembre 2010 n. 155)

Se la persona assistita risiede a più di 150KM di distanza, il lavoratore deve documentare di aver raggiunto il luogo di residenza dell'assistito esempio esibendo il titolo di viaggio (art. 6 d.lgs. 119/2011; circ. n. 32 del 06 marzo 2012 n. 32).

Le ferie non incidono sui permessi mensili (nota Min. Lavoro n. 21/2011).

6. PERMESSI MENSILI PER LAVORATORI DISABILI GIORNALIERI O ORARI (Art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992 e art. 19 legge 08 marzo 2000 n.53)

Il lavoratore maggiorenne portatore di handicap grave ha diritto a :

- 3 giorni mensili di permesso retribuito
oppure
- 1 o 2 ore retribuite al giorno a seconda dell'orario di lavoro

REQUISITI

1. certificazione di handicap grave riconosciuta ai sensi della legge 104/92
2. non ricovero a tempo pieno presso strutture ospedaliere, case di cura convenzionate o private

DOMANDA

Il lavoratore deve inoltrare la domanda (modulistica) al DATORE DI LAVORO o all'Amministrazione allegando:

- accertamento sanitario
- indicazione delle ore di assenza ovvero dei giorni di permesso

VARIAZIONE

E' prevista la possibilità di cambiare il tipo di permesso richiesto:

- da un mese all'altro (a giorni ovvero ad ore)
- eccezionalmente anche nell'ambito di ciascun mese nel caso qualora sopraggiungano esigenze improvvise non prevedibili all'atto della richiesta dei permessi (calcolo: fino a 4 ore di permesso fruito residuano ancora 3 giorni; da 5 a 12 ore di permesso fruito residuano ancora 2 giorni; da 13 a 20 ore di permesso fruito residua un solo giorno; con 21 ore già fruito non rimane alcun giorno)

RETRIBUZIONE

A) PER I LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO (INPS)

I 3 giorni vengono retribuiti direttamente dall'azienda secondo lo stesso criterio previsto per l'astensione facoltativa dal lavoro per maternità escludendo ferie, tredicesima ed eventuali altre indennità (CCNL).

B) PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO (INPDAP)

Nel calcolo della retribuzione non è compreso il compenso incentivante né altro emolumento connesso alla presenza in servizio

Milano, 29 Gennaio 2013

A cura di Sabina Guancia